

Traduzione<sup>1</sup>

## Accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera

Conchiuso il 25 aprile 1961  
 Approvato dal Consiglio federale il 1° agosto 1961  
 Entrato in vigore il 1° marzo 1962  
 (Stato 14 agosto 1990)

---

In applicazione dell'articolo 5 del trattato di commercio fra la Svizzera e l'Italia del 27 gennaio 1923<sup>2</sup>, una commissione di periti italo-svizzera si è adunata per concludere un nuovo accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera, segnatamente per quanto riguarda i certificati speciali<sup>3</sup> di origine e di provenienza, i certificati di analisi e la classificazione di tali vini in Svizzera, e ha convenuto quanto segue:

### Art. 1<sup>4</sup> Certificati d'origine

Ogni spedizione di vino italiano recante l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) e destinato ad essere messo in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d'origine, in doppio esemplare.

Il certificato d'origine non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato d'origine deve garantire che i vini italiani recanti l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.

Il certificato deve essere steso conformemente all'allegato n.1.

### Art. 2<sup>5</sup> Certificati d'indicazione geografica riconosciuta

I vini da tavola italiani recanti un'indicazione geografica riconosciuta in Italia da un decreto ministeriale senza durata di validità predeterminata, destinati ad essere messi

RU 1962 191

<sup>1</sup> Dal testo originale francese.

<sup>2</sup> RS 0.946.294.541

<sup>3</sup> Nel presente accordo, i certificati di origine e di provenienza sono designati «speciali» rispetto ai certificati di origine usuali rilasciati dalle camere di commercio per gli scambi commerciali internazionali.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

in commercio in Svizzera, devono essere corredati di un certificato d'indicazione geografica riconosciuta, in doppio esemplare, attestanti che sono conformi alle disposizioni italiane concernenti i vini in questione, provengono da una regione o da un luogo di produzione ufficialmente delimitato e sono ottenuti da vitigni autorizzati.

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato d'indicazione geografica riconosciuta deve essere redatto conformemente all'allegato n. 2.

### **Art. 3<sup>6</sup>**            Certificati speciali

I vini italiani senza indicazione d'origine e senza indicazione geografica riconosciuta, enumerati all'allegato n. 3, destinati ad essere messi in commercio in Svizzera, devono essere corredati di uno speciale certificato, in doppio esemplare, attestante la provenienza regionale della merce.

Il certificato speciale non è richiesto nei casi di spedizioni occasionali ed isolate di vino italiano che non superino i 400 litri. Questa eccezione non si applica ai vini speciali (vini dolci, vini spumanti, vini di liquorosi, mistelle, vermut, vini aromatizzati, ecc.).

Il certificato speciale deve essere redatto conformemente all'allegato n. 4 del presente accordo.

### **Art. 4<sup>7</sup>**            Liste dei vini e degli organismi di certificazione e certificati d'analisi

#### *A. Liste dei vini e degli organismi di certificazione*

Al momento dell'entrata in vigore del sesto protocollo addizionale al presente accordo e, in caso di modificazione, prima del 30 settembre di ogni anno, le autorità italiane competenti comunicano alle autorità svizzere la lista dei vini costituenti l'oggetto di decreti ministeriali che riconoscono loro l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un'indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2. Questa comunicazione menzionerà le coordinate dei rispettivi decreti ministeriali, nonché gli organismi che dispongono in Italia di una competenza territoriale sul luogo di produzione dei vini in questione e sono pertanto abilitati a rilasciare i certificati richiesti. Le modificazioni entrano in vigore il primo giorno dell'anno successivo.

La lista dei vini e degli organismi di certificazione comunicata giusta il capoverso precedente è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

### *B. Certificati d'analisi*

Ogni spedizione di vino italiano destinato ad essere messa in commercio in Svizzera deve essere corredata di un certificato d'analisi, in doppio esemplare, eccezion fatta delle spedizioni occasionali ed isolate che non superino i 400 litri. Il certificato d'analisi deve essere redatto conformemente all'allegato n. 5 del presente accordo.

Nella misura in cui il vino reca l'indicazione «Denominazione di origine controllata» (DOC) o «Denominazione di origine controllata e garantita» (DOCG) o ancora un'indicazione geografica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, il certificato d'analisi deve essere rilasciato dall'organismo competente designato nella lista menzionata alla lettera A del presente articolo. Per gli altri vini, il certificato d'analisi deve essere rilasciato dagli stessi organismi, nella misura in cui dispongono della competenza territoriale sul luogo di produzione del vino in questione.

L'esame organolettico e fisico-chimico deve garantire che il prodotto analizzato è esente da alterazioni, che non ha subito altre aggiunte se non quelle autorizzate dalle legislazioni italiana e svizzera, che non presenta alcuna anomalia e che è di buona qualità. Questo esame deve, inoltre, garantire (salvo per i vini speciali) che il vino analizzato è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca.

Su richiesta presentata tempestivamente dall'esportatore, gli organismi abilitati a rilasciare i certificati d'analisi, procederanno al prelievo dei campioni necessari per l'analisi e ne conserveranno un campione testimonio durante almeno sei mesi. Il prelievo dei campioni per l'analisi avrà luogo in conformità alle vigenti prescrizioni italiane.

### **Art. 5**

È istituita una commissione mista di periti italo-svizzera, la quale potrà adunarsi in qualsiasi momento, su domanda di una delle due parti contraenti, al fine di esaminare tutti i problemi concernenti l'applicazione del presente Accordo e di proporre quelle eventuali modificazioni che si rendessero necessarie.

### **Art. 6**

Il presente Accordo, che sostituisce quello del 3 dicembre 1923<sup>8</sup>, entrerà in vigore non appena sarà stato approvato dai Governi dei due Paesi. In caso di disdetta, il presente Accordo resterà in vigore per 6 mesi a decorrere dal giorno della stessa.

Fatto a Zurigo, in duplice esemplare, il 25 aprile 1961.

*(Seguono le firme)*

<sup>8</sup> Non pubblicato.

*Allegato 1<sup>9</sup>*

---

Istituto che rilascia il certificato

N.

---

**Certificato d'origine per l'esportazione in Svizzera di vini italiani recanti l'indicazione DOC e DOCG**

Si certifica che il vino \_\_\_\_\_  
spedito alla ditta \_\_\_\_\_  
dalla ditta \_\_\_\_\_  
contenuto in \_\_\_\_\_  
recante le marche \_\_\_\_\_  
ed i numeri \_\_\_\_\_  
del peso lordo di kg \_\_\_\_\_  
del peso netto di kg \_\_\_\_\_

è stato prodotto a (luogo di produzione) \_\_\_\_\_

proviene da vitigni autorizzati della zona, presenta all'esame fisico-chimico ed organolettico le caratteristiche di un vino naturale di detta origine e corrisponde all'indicazione DOC, DOCG utilizzata.

*(timbro)*

Il direttore:

\_\_\_\_\_  
(luogo), (data)

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

---

Istituto che rilascia il certificato

N.

---

**Certificato per l'esportazione in Svizzera di vini italiani con indicazione geografica riconosciuta**

Si certifica che il vino \_\_\_\_\_  
spedito alla ditta \_\_\_\_\_  
dalla ditta \_\_\_\_\_  
contenuto in \_\_\_\_\_  
recante le marche \_\_\_\_\_  
ed i numeri \_\_\_\_\_  
del peso lordo di kg \_\_\_\_\_  
del peso netto di kg \_\_\_\_\_  
è stato prodotto a (luogo di produzione) \_\_\_\_\_

proviene da vitigni autorizzati della zona e corrisponde all'indicazione geografica riconosciuta utilizzata.

*(timbro)*

Il direttore:

---

(luogo), (data)

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

**Lista secondo l'articolo 3 dell'Accordo**

<i>Regione Trentino Alto Adige</i> Atesino/Tiroler	<i>Campania</i> Conca Gragnano Campania
<i>Veneto</i> Chiaretto di Verona Val d'Illasi Val Tramigna	<i>Basilicata</i> Lucania
<i>Friuli Venezia Giulia</i> Friuli Venezia Giulia con nome di vitigno autorizzato nella regione	<i>Calabria</i> Moscato di Cosenza Calabria
<i>Emilia Romagna</i> Filtrato dolce Ancelotta dell'Emilia Emilia	<i>Sicilia</i> Corvo di Casteldaccia Trapani Elo Mamertino
<i>Toscana</i> Aleatico di Portoferraio Vin Santo toscano	<i>Sardegna</i> Alghero Nuoro Sassari
<i>Lazio</i> Grottaferrata	

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40)

---

Istituto che rilascia il certificato

N.

---

**Certificato speciale per l'esportazione in Svizzera di vini italiani ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo italo-svizzero del 25 aprile 1961**

Si certifica che il vino \_\_\_\_\_  
spedito alla ditta \_\_\_\_\_  
dalla ditta \_\_\_\_\_  
contenuto in \_\_\_\_\_  
recante le marche \_\_\_\_\_  
ed i numeri \_\_\_\_\_  
del peso lordo di kg \_\_\_\_\_  
del peso netto di kg \_\_\_\_\_  
è stato prodotto in Italia, nella regione di \_\_\_\_\_

*(timbro)*

Il direttore:

---

(luogo), (data)

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

Istituto che rilascia il certificato

N.

**Certificato d'analisi**

del campione concernente un invio di vino naturale\*, vino viné\*, vino frizzante\*, vino dolce\*, vino speciale, Mistella\*, vino spumante\*, vermut\*, o altri vini aromatizzati\*

\* sottolineare ciò che fa al caso

recante la designazione d'origine \_\_\_\_\_

o l'indicazione geografica riconosciuta \_\_\_\_\_

o la designazione di provenienza \_\_\_\_\_

spedito in Svizzera dalla ditta \_\_\_\_\_

alla ditta \_\_\_\_\_

contenuto in \_\_\_\_\_

recante le marche \_\_\_\_\_ ed i numeri \_\_\_\_\_

del peso lordo di kg \_\_\_\_\_

del peso netto di kg \_\_\_\_\_

Il campione indicato è stato prelevato il \_\_\_\_\_, secondo le direttive

dell'Accordo italo-svizzero del \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_

e analizzato da \_\_\_\_\_

*(Laboratorio che rilascia il certificato)*

Il sigillo è stato riconosciuto intatto al momento dell'analisi.

**Risultato dell'analisi**

(Analisi eseguita secondo i metodi approvati dalla convenzione dell'O.I.V. del 13 ottobre 1954 – allegato A – e in mancanza di tali, secondo i metodi ufficiali italiani).

*A. Esame organolettico*

Limpidezza \_\_\_\_\_ Aspetto \_\_\_\_\_

Odore \_\_\_\_\_ Sapore \_\_\_\_\_

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS 0.946.294.541.40).

*B. Esame fisico-chimico*

Densità 20°/20° \_\_\_\_\_

Alcool % in volume \_\_\_\_\_

Estratto secco totale (densimetrico) g/l \_\_\_\_\_

Zuccheri anteinversione g/l \_\_\_\_\_

Zuccheri postinversione g/l \_\_\_\_\_

Acidità totale (in acido tartarico) g/l \_\_\_\_\_

Acidità volatile (in acido acetico) g/l \_\_\_\_\_

Ceneri g/l \_\_\_\_\_

Anidride solforosa totale (vino bianco) mg/l \_\_\_\_\_

(L'anidride solforosa libera non supera 35 mg/1)

*C. Dati complementari*

Anidride carbonica (vini frizzanti e vini spumanti) \_\_\_\_\_

*Conclusioni*

L'esame organolettico e fisico-chimico ha dimostrato che il prodotto analizzato è esente da alterazioni e non ha subito altre aggiunte all'infuori di quelle autorizzate dalle legislazioni italiana e svizzera. Inoltre, l'analisi non ha rivelato alcuna anomalia e la merce può essere considerata di buona qualità.

L'esame di cui sopra ha inoltre dimostrato che il vino analizzato è naturale, vale a dire che è stato ottenuto dalla fermentazione alcolica del mosto di uva fresca<sup>14</sup>.

*(timbro*

\_\_\_\_\_  
(luogo), (data)

L'analizzatore:

Il direttore:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Da certificare solo per i vini all'infuori dei vini dolci, vini speciali, Mistelle, vermut ed altri vini aromatizzati.

*Allegato 6*<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Abrogato dal n. II del 6° prot. add. del 28 giugno 1990, in vigore dal 14 ago. 1990 (RS **0.946.294.541.40**).